



TRIBUNALE DI NAPOLI  
VII SEZIONE CIVILE

*Visto, si autorizza  
alla pubblicazione*

4 AGO. 2021  
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dott.ssa Elisabetta Garzo

R. G. 5 / 2021

Il Giudice

Letto il ricorso depositato in data 2 luglio 2021 ed assegnato allo scrivente magistrato in data 5 luglio 2021 nell'interesse di Giuliana Covella, nata a Napoli il 3 ottobre 1972;

rilevato che la ricorrente avanza in via prioritaria istanza di apertura della procedura di accordo con i debitori, in base ad una proposta da essa predisposta ai sensi degli 9 ss. l. 3/2012, e in via subordinata la richiesta di apertura della procedura di liquidazione dei beni, ai sensi dell'art. 14-ter l. 3/2012;

esaminata la documentazione depositata in seguito alla concessione del termine di cui all'art. 9-ter l. 3/2012 e ritenuto che da tale deposito debbano essere calcolati i termini di cui all'art. 10 I co. del medesimo testo normativo;

letti gli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 3 dell'anno 2012, che disciplinano i presupposti ed i requisiti per l'ammissione alla suddetta procedura;

considerato che i creditori pre-deducibili della procedura hanno rinunciato al compenso e che nella proposta di accordo si ipotizza, nell'arco di 51 mensilità, il pagamento integrale dei creditori privilegiati e quello nella misura del 50% dei crediti di cui sono titolari i chirografari (ricorso, p. 9);

esaminati, in particolare, il piano e la relazione redatta dal professionista incaricato in funzione di O.C.C.;

letto, in ordine al procedimento con il quale deve svolgersi il presente giudizio, l'art. 10 della legge n. 3 dell'anno 2012;

P.Q.M.

Fissa udienza per il giorno martedì **5 ottobre 2021, ore 12.00;**

Dispone che:

- 1) La proposta ed il presente decreto di fissazione dell'udienza siano comunicati, secondo le modalità di cui all'art. 10 legge 3/2012, a tutti i creditori, entro e non



- oltre il termine di trenta giorni ivi previsto, a cura del nominato Organismo di Composizione della Crisi;
- 2) Nella comunicazione di cui al punto n. 1, l'O.C.C. informi i creditori che in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 11 l. 3/2012 si riterrà che abbiano prestato il proprio consenso alla proposta di accordo;
  - 3) Entro il medesimo termine, la proposta e questo decreto siano anche pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Tribunale, sempre a cura del nominato Organismo di Composizione della Crisi;
  - 4) Sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore; con l'avvertimento che tale sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Napoli, 21 luglio 2021

Il Giudice

dott. Edmondo Cacace

